

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, il quale dispone che, “per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo”;

VISTI gli articoli 9, comma 5-quater, 9-bis e 9-ter del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e in particolare l’articolo 19 che prevede l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013 con cui l’ing. Francesco Caio viene nominato Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” ed in particolare l’articolo 13 che prevede la creazione di una Cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, preseduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’istituzione del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana e l’istituzione di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale coordinata dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale;

RITENUTO di istituire un’apposita struttura di missione, come previsto dal decreto legge sopra citato, che fornisca il necessario supporto in materia di attuazione dell’agenda digitale;

DECRETA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art.1

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 di cui in premessa e dell'art.7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale – la Struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale, al fine di fornire il necessario supporto tecnico, documentale e organizzativo per l'espletamento delle attività in materia di attuazione dell'agenda digitale.

2. la Struttura in particolare:

- supporta il Commissario del Governo nei compiti concernenti l'attuazione dell'agenda digitale in stretto raccordo con l'Agenzia per l'Italia digitale;

- fornisce supporto organizzativo e tecnico alla Cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e al Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana.

Art. 2

1. Alla struttura di missione è preposto con funzioni di responsabile il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2013.

2. Oltre al responsabile, alla struttura di missione è assegnato un contingente di non più di 16 unità di personale così composto:

a) un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) sei unità di personale non dirigenziale scelte tra i dipendenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri;

c) tre unità di personale non dirigenziale scelte tra i dipendenti di amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri;

d) sei esperti da nominare ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, nelle materie di competenza della struttura di missione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Il contingente di cui al presente articolo non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 5-quater, del medesimo decreto.

Art. 3

1. Al dirigente di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), è attribuita una retribuzione di posizione variabile di fascia A.

2. A cinque dei sei esperti di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), sono attribuiti compensi annui lordi per un importo complessivo non superiore a euro 120.000,00, alla sesta unità è attribuito un compenso annuo lordo non superiore ad euro 40.000,00.

Art. 4

1. La struttura di missione termina alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sulle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 10 luglio 2013

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato